



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI A CIRCOLI, ASSOCIAZIONI O ALTRI SOGGETTI AVENTI NATURA ASSOCIATIVA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del 21/12/2004

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90, i criteri e le modalità per la concessione in uso a circoli, associazioni o altri soggetti aventi natura associativa, di beni immobili di proprietà comunale o in sua disponibilità, per attività non transitorie legate agli specifici scopi statutari di ciascun soggetto.

2. Il Comune di Buttigliera Alta si riserva di definire, sulla base dei propri progetti, l'utilizzo dei beni immobili e degli spazi a disposizione e, tra questi, di individuare quelli che possono essere concessi in uso ai soggetti di cui al comma 1; detta individuazione spetta alla Giunta Comunale.

3. Il Comune si riserva altresì di subordinare l'assegnazione alla realizzazione di una specifica attività rilevante per la collettività e funzionale rispetto agli spazi assegnabili; in tal caso, si potrà prevedere opportuna integrazione dei criteri valutabili ai fini dell'assegnazione previsti al successivo art. 6, con particolare valorizzazione dell'elemento progettuale.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le concessioni per l'utilizzo di sale o altre sedi comunali in modo saltuario e occasionale.

ART. 2 - FINALITA'

1. I beni immobili di cui all'art. 1 sono concessi per il perseguimento di finalità che rientrino in uno o più dei seguenti ambiti di attività:

- attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona umana;
- valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà tra i popoli, superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
- piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini;
- realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute;
- superamento di tutte le forme di disagio ed emarginazione sociale;

- tutela e sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali;
- promozione e valorizzazione dei beni culturali;
- promozione di attività culturali, educative, e di formazione permanente;
- sviluppo della pratica sportiva, del turismo sociale e delle attività del tempo libero;

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere effettuate a favore di associazioni senza fine di lucro, società sportive, circoli ricreativi e culturali, organizzazioni di volontariato, associazioni non riconosciute e comitati che esercitino la loro attività prevalentemente a favore della popolazione del Comune e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti agli albi regionali e/o loro sezioni provinciali qualora l'iscrizione sia richiesta per legge, oppure all'albo comunale delle associazioni;
- non avere scopo di lucro;
- avere un ordinamento a base democratica;
- operare negli ambiti di cui al precedente art. 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere costituiti nelle seguenti forme:

- associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 C.C., o sua sezione autonoma;
- associazione non riconosciuta o sua sezione autonoma, costituita con atto notarile o con scrittura privata registrata, anche non autenticata;
- comitato temporaneo ai sensi dell'art. 39 C.C.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- i partiti e le associazioni sindacali e professionali di categoria;
- le associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il Comune informa, con adeguate forme di pubblicità, della disponibilità di immobili o sedi da assegnare in uso pluriennale secondo il presente regolamento; i soggetti

interessati, nel rispetto dell'eventuale termine stabilito dal Comune, presentano specifica istanza opportunamente corredata delle seguenti informazioni:

- motivi della richiesta;
- disponibilità o meno di altri locali sul territorio
- ambito di attività nel quale si opera;
- uso e destinazione dei locali richiesti
- progettualità finalizzata a realizzare sul territorio uno o più interventi riconducibili ai punti di cui al precedente articolo 2;
- numero attuale degli iscritti;
- curriculum dell'associazione;
- ultimo bilancio redatto;
- altre eventuali specificamente richieste dal Comune.

2 . I soggetti interessati possono presentare istanza di assegnazione anche in assenza di segnalazione di disponibilità da parte del Comune; in questo caso l'istanza verrà vagliata unitamente a quelle pervenute a seguito dell'informazione di cui sopra, senza acquisire priorità per l'anticipata presentazione.

ART. 5 – ISTRUTTORIA

1 . L'istruttoria viene svolta da una commissione intersettoriale composta da:

- Responsabile Area Servizi Socio-Culturali-scolastici
- Responsabile del Servizio LL.PP. /Manutenzione
- Responsabile del Servizio Patrimonio

ovvero da dipendenti dagli stessi designati sulla base di specifica professionalità.

La Commissione potrà altresì avvalersi della consulenza di singole professionalità presenti negli uffici comunali, per la valutazione relativa a specifici ambiti di attività in cui operano le associazioni richiedenti.

2 . La Commissione, sulla base dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione presentata a corredo delle stesse, formula una graduatoria in applicazione dei criteri di cui al successivo art. 6, individuando pertanto il soggetto assegnatario.

3 . La concessione avviene con atto del Responsabile Area Servizi Socio-Culturali-scolastici

sulla base dello schema di convenzione allegato al presente regolamento.

4 . I rapporti tra il Comune di Buttigliera Alta e l'assegnatario sono regolati, per tutta la durata della concessione, dal disposto della convenzione di cui al precedente comma 3.

5 . Il Comune si riserva di verificare annualmente la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'assegnazione.

ART. 6 - CRITERI DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE

1 . L'istruttoria di cui al precedente art. 5 è svolta sulla base della sussistenza, in capo alle associazioni richiedenti, di uno o più degli elementi indicati, in ordine di priorità, al successivo comma 2; sono comunque esclusi dall'assegnazione soggetti operanti in ambiti non compresi nell'elenco di cui al precedente art. 2.

2 . Elementi valutabili in ordine di priorità:

- a) carattere di sussidiarietà, complementarietà o supporto delle attività svolte, rispetto a compiti istituzionalmente propri dell'Ente Locale;
- b) organizzazione di interventi o prestazioni gratuite o convenzionate non soltanto a favore degli associati, ma anche dei terzi
- c) interesse generale della collettività per la natura dell'attività svolta, con particolare riferimento ai valori della solidarietà e della tutela dei soggetti più deboli
- d) capacità progettuale, con particolare riferimento al numero e qualità delle attività svolte e di quelle in programma ed al carattere di originalità ed innovatività dei programmi dell'associazione
- e) capacità di aggregazione, con particolare riferimento all'ampiezza della base associativa
- f) esigenza della sede per esercitare l'attività sociale o per la conservazione dei materiali necessari all'esercizio di tale attività, piuttosto che per incontri periodici degli associati, nonché garanzia di un pieno utilizzo della sede stessa, eventualmente anche in uso plurimo col coinvolgimento di più soggetti interessati.

3 . In ogni caso, oltre agli elementi di cui sopra, l'assegnazione dovrà tenere conto della disponibilità/non disponibilità di altri locali idonei sul territorio, nonché della necessaria corrispondenza tra dimensioni ed attività dell'associazione da un lato e tipologia della sede posta in assegnazione dall'altro.

ART. 7 – CANONE

1 . Di norma, le concessioni di sedi o di immobili in disponibilità del Comune, a soggetti individuati nel presente regolamento, sono assoggettate al pagamento di un canone determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe, con apposita perizia a cura del Servizio Tecnico.

2 . La Giunta Comunale, contestualmente all'individuazione della sede come assegnabile ai sensi del presente regolamento e comunque prima dell'inizio del procedimento di assegnazione, potrà indicare se intende avvalersi della facoltà di riconoscere un beneficio economico, consistente nella riduzione del canone da determinarsi secondo il criterio di seguito indicato:

- fino al 100% per i soggetti operanti in campo ricreativo, culturale, sportivo, ambientale, aggregativi e di volontariato.

La percentuale di riduzione del canone non potrà in ogni caso prescindere dalla valutazione della potenzialità di autofinanziamento delle spese, e quindi del canone stesso, derivante da eventuale autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, rilasciata nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Nel provvedimento di concessione dovrà essere quantificato il beneficio derivante all'associazione da eventuali riduzioni applicate, calcolato per differenza sul valore di mercato attribuito all'immobile; tale beneficio sarà calcolato sulla base delle indicazioni della Giunta di cui al precedente comma 2.

ART. 8 - SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI

1 . Le spese di gestione degli immobili assegnati (elettricità, gas, acqua, telefono, rifiuti solidi urbani, pulizie, manutenzioni ordinarie ed ogni altra assimilabile) sono a carico dell'assegnatario che dovrà stipulare i relativi contratti con le imprese erogatrici dei servizi; qualora ciò non sia tecnicamente possibile, rimanendo in conseguenza suddetti contratti in capo al Comune, nel provvedimento di concessione si dovrà prevedere corrispondente rimborso al Comune da parte dell'assegnatario.

ART. 9 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1 . L'utilizzo del bene sarà concesso per un periodo massimo di 3 anni rinnovabile in relazione al permanere delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione.

ART. 10 - COMUNICAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

1 . L'assegnatario si impegna a trasmettere al Comune entro il mese di marzo di ciascun anno una relazione dettagliata inerente l'attività svolta nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto finanziario e dal verbale dell'assemblea dei soci.

ART. 11 - UTILIZZO PLURIMO DEGLI IMMOBILI

1 . E' sempre data facoltà al Comune di utilizzare l'immobile assegnato, qualora ne presenti le caratteristiche tecniche, in occasione di particolari iniziative o attività, anche periodiche, svolte dal Comune o da gruppi di cittadini appositamente autorizzati, durante le quali l'assegnatario verrà esonerato dalle relative responsabilità. In tale evenienza, il Comune dovrà dare un preavviso di almeno 30 giorni.

2 . Al fine di garantire il pieno utilizzo della sede assegnata, potrà essere concessa facoltà all'assegnatario di utilizzare l'immobile in comunione con altre associazioni, previa autorizzazione del Comune e purché tale uso plurimo non contrasti in alcun modo con le finalità di cui agli ambiti individuati nel precedente art. 2. L'uso plurimo potrà essere sollecitato dal Comune, qualora, da verifiche effettuate, risulti un sottoutilizzo della struttura assegnata. In ogni caso l'assegnatario rimane unico responsabile nei confronti dell'amministrazione comunale.

ART. 12 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1 . Il Responsabile dell'Area competente all'assegnazione potrà provvedere alla revoca della stessa nei seguenti casi:

- venir meno della corrispondenza tra le attività dichiarate nella domanda e rientranti in uno degli ambiti di cui al precedente art. 2 e quelle effettivamente svolte;
- venir meno dei requisiti e delle caratteristiche di cui al precedente art. 3;
- verifica del mancato svolgimento di attività che abbiano fatto apprezzare il pubblico interesse in sede di assegnazione dell'immobile;
- subconcessione dell'immobile non autorizzata dal Comune;
- mancato adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione con particolare riferimento agli oneri di gestione, ai canoni pattuiti ed al mantenimento dei locali in adeguato stato di conservazione
- utilizzo improprio della sede assegnata o di parte della stessa, ovvero utilizzo diverso da quello che aveva dato luogo all'assegnazione;
- sottoutilizzo della sede assegnata e rifiuto di concordarne con altra associazione l'uso plurimo.
- incompatibilità della coesistenza con altre associazioni, in caso di uso plurimo.

2 . Il Comune, mediante i propri funzionari o tecnici, può accedere alle strutture assegnate per la verifica dell'utilizzo dell'immobile ed in particolare delle condizioni igieniche, di decoro, di sicurezza e di conservazione dello stesso.

3 . Le concessioni possono altresì essere revocate per ragioni di pubblico interesse adeguatamente motivate.

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

1 . Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli affidamenti in appalto o in concessione di servizi per i quali gli immobili si pongono come strumentali rispetto alla realizzazione del servizio e che devono essere, di volta in volta, normati da specifici provvedimenti tesi a disciplinare i rapporti tra le parti.

ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1 . Il presente regolamento esplicherà i suoi effetti, quanto a nuove assegnazioni, a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

2 . Nel termine di un anno decorrente dalla entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla complessiva revisione delle assegnazioni in atto, per conformarle ai principi e criteri tutti stabiliti nel presente regolamento, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo alle associazioni beneficiarie e la rispondenza delle finalità perseguite ai principi stabiliti dalla presente disciplina; alla conclusione dell'istruttoria il Responsabile dell'Area competente per l'assegnazione, di cui al precedente art. 5 adotterà i necessari conseguenti provvedimenti di revoca di assegnazioni in atto o di loro conferma tramite stipula degli atti di convenzione di cui allo schema allegato.

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
PROVINCIA DI TORINO

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO REGOLANTE LA CONCESSIONE IN USO DI BENI
IMMOBILI A CIRCOLI, ASSOCIAZIONI O ALTRI SOGGETTI AVENTI NATURA
ASSOCIATIVA

L'anno _____, addì _____ del mese di _____,
nella residenza comunale di Buttigliera Alta, tra:

1 . Il Comune di Buttigliera Alta P.I. 03901620017, C.F. 03901620017, rappresentato da _____, nato a il _____, Responsabile Area - Servizi Socio-culturali- scolastici, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Buttigliera Alta, ai sensi dell'art. 107e succ. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale recante "Ordinamento degli uffici e dei servizi",

2. L'Associazione

con sede _____, rappresentata dal

Sig. _____,

nato

a _____ il _____, nella sua qualità

di

PREMESSO

- che, come previsto all'art. 7 del vigente Statuto Comunale, il Comune di Buttigliera Alta valorizza le forme associative e ne riconosce l'importanza sociale con la ricerca di idonee forme di collaborazione;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il Comune di Buttigliera Alta ha approvato il Regolamento per la concessione in uso di beni immobili a circoli, associazioni o altri soggetti aventi natura associativa, che prevede, tra l'altro, che la concessione sia regolata da apposita convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso dell'immobile/locali di proprietà del Comune di Buttigliera Alta, o in sua disponibilità, situato in _____ meglio individuato nella planimetria allegata alla presente convenzione quale parte integrante della stessa, all'Associazione _____

All'atto della consegna è stato redatto apposito verbale di consegna e di consistenza sottoscritto dalle parti, nel quale sono descritti i locali _____ ed il relativo stato di consistenza e conservazione.

ART. 2 - AMBITO DI ATTIVITA'

L'Associazione assegnataria deve svolgere, all'interno dei locali in oggetto, attività che perseguono finalità previste negli ambiti di intervento di cui all'art. 2 del Regolamento per la concessione in uso di beni immobili a circoli, associazioni o altri soggetti aventi natura associativa.

Tali attività dovranno tendere a favorire il massimo della partecipazione e a determinare così un'adeguata fruibilità sociale della struttura e dovranno essere ispirate a finalità democratiche e di pubblica utilità, senz'alcun fine di lucro. In particolare l'Associazione utilizzerà la struttura, in linea di massima, per le seguenti attività:

ART. 3 – DURATA

Il presente atto ha decorrenza dal _____ e per un periodo di _____.
La concessione potrà essere eventualmente rinnovata con provvedimento congruamente motivato, in relazione al permanere delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione.

(Esclusivamente laddove l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia ammissibile per tipologia della struttura e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia)

ART. 4 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

L'Associazione assegnataria potrà avanzare istanza per lo svolgimento di detta attività, secondo le seguenti modalità:

- in gestione diretta ovvero in affidamento a terzi
- precisando il tipo di autorizzazione amministrativa di cui si dispone
- indicando gli orari e le modalità di svolgimento del servizio
- altro _____ .

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE ASSEGNATARIA

L'Associazione assegnataria è tenuta a:

- a) trasmettere annualmente al Comune, entro il mese di marzo, copia del verbale dell'assemblea dei soci che approva la relazione sull'attività svolta e il rendiconto per l'esercizio sociale dell'anno precedente;
- b) documentare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune la sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione di cui alla presente convenzione, trasmettendo il programma preventivo delle attività ed iniziative da realizzare nel corso dell'anno successivo ed il preventivo delle entrate e delle spese;
- c) rilasciare al Comune e ai gruppi di cittadini appositamente autorizzati gli spazi per la realizzazione delle iniziative/attività come previsto all'art. 11 del Regolamento per la concessione in uso di beni immobili a circoli, associazioni o altri soggetti aventi natura

associativa, previa richiesta da inoltrare da parte del Comune con preavviso di almeno 30 giorni;

d) trasmettere tempestivamente al Comune copia delle quietanze comprovanti il pagamento annuale del premio relativo alle polizze assicurative di cui al successivo art. 6, debitamente sottoscritte dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice;

e) effettuare il deposito cauzionale nella misura di cui al successivo art. 13.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE ASSEGNATARIA

Tutte le responsabilità inerenti e conseguenti all'utilizzo dei locali oggetto della presente convenzione sono a carico dell'Associazione beneficiaria che ha contratto idonee polizze assicurative, come di seguito indicato:

- Polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi, con massimali non inferiori a E. _____ per sinistro, E. _____ per persona, E. _____ per cose e animali;
- Polizza assicurativa Rischio Locativo per danni arrecati all'immobile stimato in E. _____; (*)

*(salvo l'esistenza di polizza similare già stipulata dall'Ente per il medesimo rischio)

Il Comune di Buttigliera Alta resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità relativa a:

a) danni diretti o indiretti che potessero provenire a terzi o all'immobile da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, restando l'assegnatario obbligato a rispondere di tutti i deterioramenti o danni prodotti per colpa sua o di terzi in relazione all'immobile di cui alla presente convenzione;

b) eventuali furti all'interno dei locali assegnati.

In caso di utilizzo della sede richiesto dal Comune per attività proprie o di gruppi autorizzati ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la concessione in uso di beni immobili a circoli, associazioni o altri soggetti aventi natura associativa, l'Associazione è esonerata da ogni responsabilità derivante dalla conduzione delle attività dette.

ART. 7 - UTILIZZO E MANUTENZIONE

Durante tutto il periodo di validità della concessione, l'Associazione assegnataria è tenuta a:

a) provvedere a propria cura e spese ai lavori di manutenzione ordinaria dei locali; e più precisamente a: _____;

b) effettuare i servizi di pulizia e garantire il rispetto delle norme igieniche;

c) sostenere tutte le spese di gestione ordinaria della struttura concessa in uso, quali acqua, gas, energia elettrica, telefono, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, _____(altro), stipulando i relativi contratti con le imprese erogatrici; (oppure indicare per i punti a), b), c) le modalità di rimborso al Comune o altre modalità che la tipologia della struttura o la condivisione con altre associazioni impongano);

d) custodire i locali concessi, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia e la migliore conservazione del patrimonio comunale e l'assidua vigilanza, necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura. Altre specifiche condizioni di utilizzo _____;

e) consentire al Comune, tramite propri tecnici o funzionari, di accedere alle strutture assegnate al fine di verificarne lo stato e le modalità di utilizzo, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni di igiene, di decoro, di sicurezza, di conservazione del corretto stato d'uso.

Qualora il mancato rispetto da parte dell'Associazione degli obblighi assunti con la presente convenzione, comporti a qualsiasi titolo oneri finanziari per il Comune, questo potrà rivalersi direttamente sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 11.

L'Associazione assegnataria non potrà opporsi a lavori di modifica, ampliamento o miglioria dei locali che il Comune intendesse eseguire a propria cura e spese, né potrà pretendere indennizzo alcuno a causa dell'eventuale limitazione o della temporanea sospensione dell'attività, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi.

Il Comune darà preventiva comunicazione all'Associazione assegnataria della data prevista per l'inizio lavori e del presunto termine degli stessi.

L'associazione si impegna ad utilizzare l'immobile assegnato, in ogni sua parte, in modo conforme all'uso convenuto, in relazione al tipo di attività svolta, precludendosi pertanto la possibilità di usufruire della sede, anche parzialmente, per usi differenti da quelli pattuiti e contrastanti o incompatibili rispetto alla destinazione d'uso.

L'associazione si impegna inoltre a garantire il pieno utilizzo dei locali, eventualmente anche ricorrendo all'uso plurimo, col coinvolgimento di più soggetti interessati e nelle forme di cui all'art. 11 del Regolamento per la concessione in uso di beni immobili a circoli, associazioni o altri soggetti aventi natura associativa.

E' vietata la cessione dell'uso dei locali di cui al presente provvedimento senza la preventiva vincolante autorizzazione del Comune.

Alla scadenza della concessione, i locali dovranno essere restituiti al Comune nello stato di fatto in cui furono consegnati, così come risultante dall'apposito verbale, salvo il normale deperimento d'uso.

L'Associazione assegnataria ha diritto di recedere dalla presente convenzione, anche prima della scadenza convenzionale, dandone comunicazione con raccomandata A.R. almeno tre mesi prima.

ART. 8 - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI

L'Associazione assegnataria non potrà apportare, senza preventiva autorizzazione da parte del Comune, modifiche di qualsiasi natura all'immobile in ogni sua parte, ed agli impianti, anche a titolo provvisorio.

(Solo se previsto) L'Associazione potrà eseguire, previo consenso del Comune, opere o interventi che eccedono l'ordinaria manutenzione e gli interventi volti a garantire la buona conservazione dei locali, purchè non comportino modifiche alla destinazione d'uso e non necessitino di concessione edilizia.

ART. 9 – REVOCA

La concessione potrà essere revocata dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale, qualora debba rientrare nella piena disponibilità dei locali per l'esecuzione di eventuali interventi straordinari o per affrontare qualsiasi necessità pubblica. Potrà altresì essere revocata in caso di alienazione dell'immobile.

La concessione potrà inoltre essere revocata, mediante atto del Responsabile del Servizio debitamente motivato, prima della scadenza, senza indennizzo, nei casi previsti dall'art. 12

del Regolamento per la concessione in uso di beni immobili a circoli, associazioni o altri soggetti aventi natura associativa richiamato in premessa e precisamente in presenza delle seguenti circostanze:

- venir meno della corrispondenza tra le attività dichiarate nella domanda e rientranti in uno degli ambiti di cui all'art. 2 del regolamento citato, e quelle effettivamente svolte;
- venir meno dei requisiti e delle caratteristiche di cui all'art. 3 del regolamento citato;
- verifica del mancato svolgimento di attività che abbiano fatto apprezzare il pubblico interesse in sede di assegnazione dell'immobile;
- subconcessione dell'immobile non autorizzata dal Comune;
- mancato adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione con particolare riferimento agli oneri di gestione, ai canoni pattuiti ed al mantenimento dei locali in adeguato stato di conservazione
- utilizzo improprio della sede assegnata o di parte della stessa, ovvero utilizzo diverso da quello che aveva dato luogo all'assegnazione;
- sottoutilizzo della sede assegnata e rifiuto di concordarne con altra associazione l'uso plurimo
- incompatibilità della coesistenza con altre associazioni, in caso di uso plurimo.

ART. 10 - CANONE (O) BENEFICIO ECONOMICO

A fronte della concessione oggetto del presente provvedimento, l'Associazione assegnataria è tenuta al pagamento di un canone valutato in Euro _____, aggiornabile su richiesta del Comune proprietario, (aggiornamento ISTAT).

(Oppure) In ragione di quanto stabilito nella deliberazione della G.C. n. _____ del _____ che ha disposto l'assegnazione dello spazio oggetto della presente convenzione, si determina un beneficio economico a favore dell'Associazione _____ quantificato in Euro _____.

ART. 11 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, nonché del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento, l'Associazione assegnataria presta cauzione di

Euro _____, mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni o similare garanzia.

Si provvederà allo svincolo della somma entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio.

Qualora il Comune abbia dovuto rivalersi a qualunque titolo sul deposito cauzionale in costanza di concessione, l'Associazione è tenuta a reintegrare detto deposito entro trenta giorni.

(oppure) Il responsabile dell'Area Amministrativa con la determinazione n. del _____, in relazione alla tipologia del locale concesso, nonché dell'attività svolta dall'Associazione, ha esonerato l'Associazione dall'obbligo del versamento della cauzione.

ART. 12 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86.

Tutte le spese inerenti, conseguenti e, comunque, connesse con la stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'Associazione assegnataria.